



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI CHIMICA

All. 1 al Repertorio n. 68/2017
Protocollo n. 1780 del 9 ottobre 2017
Titolo VI Classe 9
Fascicolo 1

Università degli Studi di Pavia		Servizio Archivio e Protocollo	
		ALBO UFFICIALE	
Albo n. <u>174/2017</u>	prot. n. <u>83724</u>		
Il presente documento è stato affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo			
Dal <u>10/10/2017</u>		al <u>25/10/2017</u>	
		Il Responsabile	

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA**

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;
VISTO l' art. 23, comma 2 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 recante il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
VISTO l'art. 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n.183;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2017 relativa all'assegnazione dei fondi per affidamenti e contratti di insegnamento retribuiti e per la didattica integrativa a.a. 2017/2018;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Didattico di Scienze e Tecnologie Chimiche del 29 settembre 2017 contenente l'assegnazione agli insegnamenti dei Corsi di Studio in Chimica delle ore per attività didattiche integrative per l'a.a. 2017/2018;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per il conferimento dei seminari didattici;
RITENUTO di dover provvedere;

DECRETA

Art. 1- Tipologia concorsuale

E' indetta, per l'anno accademico **2017/2018**, una selezione pubblica per titoli, con valutazione comparativa dei candidati, per la copertura **per contratto** delle attività didattiche integrative per i seguenti insegnamenti del corso di laurea in Chimica:

Insegnamento/ Modulo	Anno	SSD	ore	Sem.	€	Contratti
Stechiometria e Laboratorio di Chimica	I	CHIM/03	30	I	1.350	1
Chimica Organica e Laboratorio - mod. laboratorio di Chimica Organica	I	CHIM/06	30	II	1.350	1

Il compenso indicato è da considerare **al netto degli oneri a carico dell'Ateneo**.
Ai collaboratori saranno attribuiti compiti di assistenza alle esercitazioni in aula e/o in laboratorio.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla selezione

Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti scientifici e professionali:

Specifiche e documentate competenze nell'ambito del settore scientifico disciplinare relativo alle attività oggetto dell'incarico.

Non sono ammessi a partecipare alla selezione:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3;
- 4) coloro che, presso l'Università degli Studi di Pavia o presso altri Atenei, siano stati sospesi dal servizio in via cautelare, ancorché discrezionale, per reati per i quali non sia stata ancora pronunciata sentenza definitiva;
- 5) coloro che, presso l'Università degli Studi di Pavia o presso altri Atenei, siano stati destinatari di procedimenti disciplinari per fatti che hanno dato luogo a sanzioni superiori alla censura;
- 6) coloro che abbiano contenziosi pendenti con l'Università degli Studi di Pavia.

Art. 3 - Domande di ammissione dei candidati

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere presentata, a pena di esclusione, **entro il termine perentorio del**

25 ottobre 2017

Il Fac-simile della domanda è disponibile al seguente indirizzo web:
<http://chimica.unipv.eu/site/home.html>

La domanda deve essere redatta in carta libera, scritta in modo chiaro e leggibile, sottoscritta dall'interessato e indirizzata al Direttore del dipartimento di **Chimica** (Via Taramelli 12), entro il predetto termine del **25 ottobre 2017**.

La domanda potrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

- ↳ **a mano** direttamente alla Segreteria Didattica del Dipartimento di **Chimica**. Farà fede la data di assunzione a protocollo della stessa;
- ↳ **per raccomandata con avviso di ricevimento**. Farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante;
- ↳ **per posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: chimica@certunipv.it, soltanto qualora il candidato sia titolare di una casella di posta elettronica certificata. Farà fede la data e l'ora di trasmissione risultanti dalla relativa attestazione temporale ai sensi del D.lgs 82/2005 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. In questo caso la domanda e tutti i documenti redatti e sottoscritti in base a quanto previsto nel presente bando, nonché le pubblicazioni, devono essere inviati in formato .pdf non modificabile.

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e codice fiscale e le attività per cui intendono concorrere; non saranno prese in considerazione domande prive di tale indicazione.

Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
2. il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
3. di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
4. (se cittadini italiani) di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
5. di non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art.127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3;
6. di non essere stati sospesi dal servizio in via cautelare, ancorché discrezionale, per reati per i quali non sia stata ancora pronunciata sentenza definitiva né presso l'Università degli Studi di Pavia né presso altri Atenei;
7. di non essere stati destinatari di procedimenti disciplinari per fatti che hanno dato luogo a sanzioni superiori alla censura né presso l'Università degli Studi di Pavia né presso altri Atenei;
8. di non avere contenziosi pendenti con l'Università degli Studi di Pavia;
9. di essere/non essere dipendente presso con la qualifica di
10. di essere/non essere pensionato.
11. di non avere alcun vincolo di subordinazione
12. di essere libero professionista titolare di partita IVA.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle inviate oltre il termine perentorio.

I candidati riconosciuti diversamente abili devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio stato, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento dell'eventuale colloquio, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104.

L'Ateneo, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla selezione per cause non imputabili a colpa dell'Ateneo stesso ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Tutti i candidati devono allegare alla domanda:

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum dell'attività scientifica e professionale, datato e firmato, predisposto in base all'*Allegato "A"*;
3. titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa – solo se rilasciati da Enti privati;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà di cui all'*Allegato "A"*, solo se necessaria;

Come previsto dall'art. 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, i candidati **devono dimostrare il possesso dei titoli rilasciati dalla Pubblica Amministrazione mediante la forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione**, di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, compilando l'*Allegato "A"* disponibile al seguente indirizzo: <http://chimica.unipv.eu/site/home.html>

Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche e i privati gestori di pubblici servizi non possono né accettare né richiedere certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni. **Conseguentemente tali certificazioni, qualora fossero comunque allegate alla domanda di partecipazione alla selezione, non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione comparativa.**

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni o a documenti allegati a domanda di partecipazione ad altra selezione.

Costituiscono titoli, da valutare ai fini della selezione, i titoli accademici con l'indicazione della votazione conseguita, i titoli professionali e le pubblicazioni.

Costituisce altresì criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico il possesso di:

- a) dottorato di ricerca
- b) titoli equivalenti conseguiti all'estero

I titoli rilasciati da Enti privati o conseguiti all'estero possono essere prodotti:

- a) in originale
- b) in copia autenticata
- c) in copia conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai

sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, compilando l'*Allegato "A"* disponibile al seguente indirizzo: <http://chimica.unipv.eu/site/home.html>

L'Ateneo si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati vincitori sono soggetti, da parte dell'Ateneo, a controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente per comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

Sul plico contenente la domanda e i relativi titoli nonché le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura **"Procedura di valutazione comparativa per il conferimento delle attività didattiche integrative per l'insegnamento di mediante contratto di diritto privato"**.

Devono inoltre essere indicati chiaramente la Struttura che ha emanato il bando nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.

Art. 4 - Esclusione dalla valutazione comparativa

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.

L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento motivato del Direttore del Dipartimento che ha emanato il bando.

Art. 5 - Costituzione e adempimenti delle Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice, composta da 3 docenti di ruolo, viene nominata dal Dipartimento competente dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Durante la prima riunione la Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla selezione, sottoscrive una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i propri membri ed i candidati così come previsto dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.

La Commissione stabilisce i criteri in base ai quali effettuare la valutazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni.

A ciascuna tipologia di titoli possono essere attribuiti fino ad un massimo di 20 punti.

Per ciascun candidato viene predisposta una scheda riepilogativa, che fa parte integrante del verbale della Commissione, nella quale vengono menzionati i titoli posseduti, relativamente alle varie tipologie, ed il punteggio ad essi attribuito.

La Commissione redige la graduatoria di merito, costituita dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli.

In caso di parità, il vincitore è individuato sulla base del maggior punteggio riportato nella valutazione dei titoli professionali e accademici e tenuto conto dei titoli preferenziali di cui al precedente art. 3.

Al termine dei lavori la Commissione invia al Direttore del Dipartimento, che ha emanato il bando, la graduatoria di merito che viene approvata, congiuntamente a tutti gli atti relativi alla procedura di selezione, e pubblicata all'Albo Ufficiale di Ateneo.

La graduatoria ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si svolge la procedura selettiva.

Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro soggetto individuato secondo l'ordine di graduatoria.

La selezione deve concludersi inderogabilmente entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 6 - Assegnazione dell'incarico

Dopo aver proceduto all'accertamento della regolarità formale degli atti e all'approvazione della graduatoria di merito, il Direttore del Dipartimento, che ha emanato il bando, invia comunicazione al candidato risultato vincitore della selezione pubblica.

Art. 7 - Trattamento economico

Il compenso previsto è pari a € 45,00 orari. Il compenso è al netto degli oneri a carico dell'Ateneo e non è soggetto né a rivalutazione né a indicizzazione.

Il compenso è determinato sulla base delle ore assegnate ed è comprensivo delle attività di cui al successivo art. 8.

Non saranno retribuite le ore non svolte o svolte in misura superiore a quelle assegnate; nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettive.

La liquidazione del compenso è effettuata in un'unica soluzione, previa autocertificazione dello svolgimento delle attività integrative, vistata dal docente titolare dell'insegnamento, nonché della dichiarazione di inquadramento fiscale.

Art. 8 - Diritti e doveri dei titolari degli incarichi

Il titolare dell'incarico, di cui al presente bando, svolge le attività integrative indicate dal Docente titolare dell'insegnamento.

Il titolare dell'incarico è tenuto ad autocertificare la propria attività didattica attraverso un'apposita dichiarazione, da consegnare alla segreteria didattica del Dipartimento entro il

termine dell'anno accademico e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, previo visto del Docente titolare dell'insegnamento.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incarico di cui al presente bando è incompatibile con le ipotesi previste dall'art. 13 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e s.m.i.

Non può essere conferito a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero un professore appartenente al dipartimento che attribuisce l'incarico stesso.

Fatto salvo l'integrale assolvimento dei propri compiti, il titolare dell'incarico di didattica integrativa può svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e, comunque, non arrechino pregiudizio all'Ateneo.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di Chimica per le finalità di gestione della presente procedura di valutazione comparativa e saranno trattati successivamente per l'eventuale conferimento dell'incarico per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Ateneo sul conferimento di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010.

Il presente bando è pubblicato nell'Albo Ufficiale di Ateneo e ne viene data pubblicità anche attraverso il sito web del Dipartimento.

Pavia, 9 ottobre 2017

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Lucio Toma



Responsabile del Procedimento

Lisa Righetti

Segreteria Didattica del Dipartimento di Chimica

(Via Taramelli 12

Tel.: 0382/987919

lisa.righetti@unipv.it)

